

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19" L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 Art 12 - Concessione di contributi a fondo perduto a titolo di indennità una tantum per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs n.118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del dirigente Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di riservare 2.880.039,48 di euro, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 33/2021, per l'attuazione della misura volta all'erogazione di contributi straordinari a fondo perduto a titolo di indennità una tantum per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE:
- per €2.880.039,48 da risorse statali e vincolate a incentivi alle imprese a carico del Bilancio 2021/2023, capitolo 2140110229 annualità 2021;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
- Legge n. 27 del 29.4.2020 di conversione con modifiche del citato Decreto Legge n.18/2020, pubblicata nella G.U. Nr 110 supplemento 16;
- DPCM del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
- Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 7 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (De Minimis);
- D.lgs. n.159/2011 “Codice antimafia”, in particolare l'art. 83, comma 3, punto 5) che dispone che la documentazione antimafia (comunicazione o informativa) non deve essere acquisita per provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 Euro;
- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e delle sue modifiche (C (2020) 2215) e C(2020) 3156 adottate rispettivamente il 3 aprile 2020 e l'8 maggio 2020 concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” attraverso la quale la Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese; la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI;

- Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:
 - l'art. 53 che prevede una deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese prevedendo che tali, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati;
 - l'art. 61 comma 7 prevede che non devono in ogni caso essere superate le soglie massime per beneficiario di € 800.000,00 calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli;
 - l'art. 264 del DL 34/2020, che consente esplicitamente di operare attraverso le autocertificazioni + controlli a campione

- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41” Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
- DPCM 30 giugno 2021
 - L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 - Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative - art. 12 - Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito dell'emergenza epi-demiologica COVID-19

- DGR n. 1446 del 30/11 /2021 di Attuazione della deliberazione legislativa “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 47 del 30 novembre 2021. Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2021/2023

- DGR 1448 del 30.novembre 2021-Bilancio finanziario gestionale assestato 2021/2023

- DDS PLI n. n. 797 del 10 dicembre 20 recante accertamento di € 10.064.044,74 capitolo 1201010497 - Bilancio 2021/2023, annualità 2021 e regolarizzazione provvisorio di entrata n. 5436/2021



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Motivazione ed esito dell'istruttoria

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

In Italia tutte le attività produttive e commerciali sono state chiuse al fine di fronteggiare e bloccare l'epidemia da COVID-19

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 in Italia ed in particolare nella nostra regione ha generato una situazione economica preoccupante con il rischio di vivere la recessione economica più grave dal 1948 ad oggi senza la possibilità di interventi economici adeguati e, ancor peggio, con i soli strumenti ordinari di finanza pubblica.

Con apposito Decreto legge del 22 marzo 2021 n.41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stato istituito un 'apposito Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica con successivo DPCM del 30 giugno 2021 ne è stato disposto il riparto tra le Regioni e le Province Autonome oltre a indicare i beneficiari delle risorse

Alla regione Marche sono state assegnate

Risorse sostegno categorie economiche (incluse attività commerciali o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati)	Rifinanziamento risorse per sostegno categorie economiche	Risorse sostegno imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti	interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici	TOTALE
EURO 5.920.026,32	EURO 2.960.013,16	EURO 592.002,63	EURO 592.002,63	EURO 10.064.044,74

Con LR 33/2021 è stato disposto che le risorse sopra indicate sia utilizzate per attivare le seguenti misure

- a) euro 6.000.000,00 per sostenere la ripresa economica delle piccole e medie imprese che abbiano sottoscritto e versato un aumento di capitale ai sensi di quanto previsto dall'atto di Giunta di cui al comma 2;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) euro 2.880.039,48 per contributi straordinari alle imprese esercenti attività di discoteca, sala da ballo, altre attività di divertimento e intrattenimento, catering, banqueting, organizzazione di cerimonie, feste e altre attività connesse;
- c) euro 592.002,63 per contributi straordinari alle imprese esercenti trasporto turistico mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- d) euro 592.002,63 per contributi straordinari ai parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici

Con il presente atto si dà attuazione **esclusivamente alla misura “b)** contributi straordinari alle imprese esercenti attività di discoteca, sala da ballo, altre attività di divertimento e intrattenimento, catering, banqueting, organizzazione di cerimonie, feste e altre attività” per un ammontare complessivo euro **2.880.039,48**

La misura verrà attuato in base ai criteri e modalità stabilite nell'allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante.

Un sostegno pubblico adeguatamente mirato, infatti, è necessario per garantire la disponibilità di fondi diretti principalmente alle imprese e finalizzati a concedere un contributo a fondo perduto per sostenere le imprese che hanno dovuto chiudere l'attività per disposizione nazionale per i danni economici subiti .

La concessione di tali contributi avviene ai sensi e nel rispetto delle disposizioni indicate nel Temporary Framework approvato dalla Commissione Europea (Comunicazioni C (2020) 1863 del 19/3/2020 e 2020/C 112/01 del 4/4/2020 e s.m.i.), nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nella decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21/5/2020 che ha autorizzato le misure contenute negli articoli dal 53 al 63 del DL 34/2020.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di sostenere la ripresa delle attività economiche appartenenti ai settori economici previsti dalla commissione europea e sono finalizzati ad ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19 non ne compromettano la loro redditività. I destinatari del contributo sono le imprese che al 31/12/2019 non erano in difficoltà.

La regolamentazione dell'aiuto di Stato è determinato dal Quadro comunitario temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, così come recepite dall'ordinamento italiano nel DL n.34/2020 agli articoli dal 53 al 65.

In particolare, il quadro comunitario prevede che l'aiuto può essere considerato compatibile purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'aiuto non supera 800.000,00 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- b) l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- c) l'aiuto è concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;

- e) gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

Inoltre, l'art. 53 del DL n. 34/2020 prevede una deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese prevedendo che tali, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati.

L'art. 61 comma 7 del DL n. 34/2020 prevede che non devono in ogni caso essere superate le soglie massime per beneficiario di € 800.000,00 calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli.

Al fine di procedere con estrema celerità nell'assegnare ed erogare le risorse sul territorio la Regione opta per l'utilizzo delle modalità semplificate offerte dall'art. 264 del DL n. 34/2020 che determina una liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19. In particolare tale norma dispone che l'erogazione di benefici economici comunque denominati, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Inoltre, il medesimo articolo, al comma 2 prevede che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

E' possibile cumulare l'aiuto di cui al presente bando con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed indiretto, assegnate dalla Regione Marche e da enti diversi dalla Regione Marche, fino a concorrenza della soglia prevista.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	Numero imprese da CCIAA	Contributo una tantum fino a
<u>AREA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO</u>		
Discoteche e sale da ballo		
oltre 2000 post	15	20.000,00
tra 1000 e 2000 posti	50	15.000,00
fino a 1000 posti	113	5.000,00
Bowling	8	10.000,00
Organizzazione manifestazioni e spettacoli	45	5.000,00
Noleggio attrezzature	21	5.000,00
tot parziale presunto	252	
<u>AREA CERIMONIE</u>		
Organizzazione feste e cerimonie	49	10.000,00
Catering e banqueting	41	10.000,00
Bomboniere	70	5.000,00
Spettacoli pirotecnici	3	10.000,00
Sartorie esclusivamente per abiti da sposa	10	5.000,00
Laboratori fotografici connessi alle cerimonie	46	3.000,00
Noleggio biancheria da tavola	6	3.000,00
Tot parziale presunto	225	
TOTALE GENERALE PRESUNTO	477	

Il contributo unitario per ogni gruppo di azienda ammissibili è diversificato e sarà determinato con decreto dirigenziale che dovrà tener conto **del rapporto tra i fondi disponibili per ogni categoria interessata e numero di imprese presunte**

A seguito dell'approvazione della LR 33/2021 e DDGGRR 1446 e 1448 del 30/11/2021 risultano disponibili sul capitolo 2140110229 (correlato al capitolo di entrata 1201010497) "ASSEGNAZIONE DALLO STATO Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come integrato dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. DPCM 30 GIUGNO 2021 - emergenza covid 19 - contributi per discoteche, catering ed altri" € 2.880.039,48

Con DDS PLI 797 del 10 dicembre 2021 sono accertate le somme per € 10.064.044,74 capitolo 1201010497 - Bilancio 2021/2023 annualità 2021 e regolarizzazione provvisorio di entrata n. 5436/2021 accertamento n. 8683/2021

Il presente atto non comporta una immediata assunzione di impegni di spesa in quanto, per le singole disposizioni, gli stessi verranno assunti dal dirigente competente per materia, con specifici atti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013.

L'onere derivante dalla presente deliberazione è garantito, in ragione del principio di esigibilità della spesa ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e smi, come segue:

entrata

capitolo	Stanziamento annualità 2021
1201010497	2.880.039,48

uscita

CAPITOLO	STANZIAMENTO ANNUALITA' 2021
2140110229	2.880.039,48
totale	2.880.039,48

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone alla Giunta di adottare il presente atto secondo quanto contenuto nella relativa parte dispositiva e nell'Allegato 1 che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/201

Il responsabile del procedimento

Pietro Talarico



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Silvano Bertini)**

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

